

Denuncia di nascita



Che cos'è

La denuncia di nascita è una dichiarazione obbligatoria che deve essere registrata dai Comuni. *Normativa di riferimento: DPR 3 novembre 2000, n. 396; Codice Civile art. 250 e seguenti.*

Come si ottiene

Chi può fare la denuncia di nascita

La denuncia può essere fatta dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

dove farla

- Presso il Comune dove è avvenuto il parto;
- presso il Comune di residenza dei genitori;
- nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre;
- presso la Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita.

quando farla

La denuncia va fatta entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni. Entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi. Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del Tribunale. Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.

casi particolari

- ✓ *Genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia*
Essi devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

- ✓ *Genitori non sposati che intendano riconoscere il figlio*
In questo caso, al momento della denuncia è necessaria la presenza di entrambi i genitori. La madre deve dichiarare davanti all'ufficiale di stato civile il suo stato libero, che sarà accertato d'ufficio se è residente nel Comune. Se la madre è separata legalmente o consensualmente deve dimostrare che sono trascorsi 300 giorni dalla separazione, esibendo copia della stessa o rendendo dichiarazione di fronte all'impiegato addetto. Se la madre è separata di fatto deve dichiararlo presso l'ufficio che riceve la denuncia. E' possibile anche il per riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza. Il per riconoscimento non può essere effettuato dal solo padre.

- ✓ *Bambini nati morti*
Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile. L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla ASL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o dal medico necroscopico competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l'ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).

Dove e quando

Ufficio di Stato Civile

Via della Cultura, 3 c/o Centro Civico

tel. 041/5997116 fax 041/5997124

e-mail: statocivile@comune.marcon.ve.it

Orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9.30 - 12.00
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00